

STATUTO

LA RISPOSTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVAROLO CANAVESE TO VIA SAN
FRANCESCO D'ASSISI 14

Numero REA: TO - 842707

Codice fiscale: 07097890011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO NUMERO 61.060/30.737 DI
RACCOLTA**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge n. 381/91, la società Cooperativa Sociale denominata:

—"LA RISPOSTA - Società Cooperativa Sociale Onlus"—

validamente siglabile in: " LA RISPOSTA - s.c.s Onlus".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel comune di Rivarolo Canavese (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona, come previsto all'art. 1 comma 1 della L.R. Piemonte 18/94 così come modificato dall'art. 32 della L.R. Piemonte 30/2009 e successivi provvedimenti attuativi.

In particolare, la Cooperativa continuando nella tradizione dell'Istituto SS Annunziata di Rivarolo Canavese, che da oltre un secolo opera nel campo educativo, intende creare i presupposti per una comunità laica, aperta a tutti, che poggia sulla centralità della persona, per procurare ai ragazzi una crescita serena e ben orientata alla vita, considerando il sapere non solo come mezzo di affermazione ed arricchimento, ma come dovere di servizio e di responsabilità verso gli altri.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non

prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

1. realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi alla persona volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale;
2. gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;
3. gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi: asilo nido, micro nidi, baby parking, ludoteche, laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti);
4. istituire corsi scolastici e professionali di qualsiasi grado e tipo, ivi compresi quelli rientranti nella scuola dell'obbligo;
5. erogare assistenza qualificata con finalità educative a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, servizi di pre e post scuola;
6. gestire i servizi collettivi complementari alle attività sopra esposte nelle strutture gestite; per esemplificativa e non limitativa, pulizia, mensa e trasporto alunni.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- 4) - emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto

secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative;

6) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre cooperative, ed in particolare delle cooperative sociali;

7) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:

- capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo;
- in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Art. 6 - Soci Speciali

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto. Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e nel caso di soggetto extracomunitario dovranno essere indicati i dati del permesso di soggiorno;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; _____
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; _____
d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; _____
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 41 del presente statuto. _____

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare: _____

- a) denominazione, sede, attività; _____
b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica; _____
c) caratteristiche ed entità degli associati; _____
d) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f). —

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. _____

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta. _____

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. _____

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. _____

Art. 8 - Domicilio dei Soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. _____

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati: _____

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di _____

Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. —
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, —
motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci. —

Art. 12 - Esclusione e decadenza

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio: —

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; —

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; —

c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; —

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto; —

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; —

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. —

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. —

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. —

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la —

Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge. —

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione — eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. —

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati nel precedente articolo 14. Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,

beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500 (Euro cinquecento e centesimi zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a una.

Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in

sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. _____
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i
requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci
cooperatori. _____

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: _____

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato : _____

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote
del valore nominale minimo di Euro 80,00 (ottanta e zero centesimi).
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere
superiore ai limiti di legge; _____

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo
per il potenziamento aziendale; _____

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
esclusi ed agli eredi di soci deceduti; _____

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme
versate dai soci ai sensi del precedente art. 6; _____

d) dalla riserva straordinaria; _____

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista
per legge. _____

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante
la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. _____

Art. 23 - Caratteristiche della quota

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
l'autorizzazione degli Amministratori. _____

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne
comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di
partecipazione detenuta dal socio. _____

Le modalità del trasferimento delle quote avvengono secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2530 c.c. _____

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno. _____

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite da compilarsi con criteri di oculata prudenza e applicando le
norme civilistiche e tributarie, nonché redigendo la relazione al
bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. _____

Il bilancio consta di tre parti: _____

a. del conto patrimoniale; _____

b. del conto di risultato economico. _____

c. della nota integrativa. _____

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;

c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo IV e seguenti del presente Statuto;

f) ad eventuali riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20 o indivisibili di cui all'art. 12 della L. 16 dicembre 1977 n. 904;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad eventuali fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) b) e) e f), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha

conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Le Assemblies possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o raccomandata a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e dell'eventuale rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, o avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonché siano presenti o informati della riunione l'organo amministrativo e l'eventuale organo di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. _____

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, o dal Sindaco Unico o da almeno un decimo dei soci "cooperatori" o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge. _____

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. _____

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: _____

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; _____

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; _____

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire e che sia ivi indicata per esteso la deliberazione proposta. _____

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze. _____

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. _____

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. _____

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sui punti 4 e 5 del precedente articolo 29, per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega di almeno la metà dei soci, e per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. _____

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse

modalità di votazione.

Art. 28 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea da prendersi a maggioranza assoluta degli intervenuti. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 29 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci speciali e ai soci finanziatori si applicano le relative disposizioni previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto ad essere convocati anche i soci che non possono esercitare il diritto di voto.

I soci onorari possono essere invitati in assemblea, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e, se necessario, di due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 31 - Gestione dell'impresa e Amministrazione della società

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che si compone di un numero da tre a nove consiglieri, anche non soci, eletti tra le persone maggiorenni, secondo la determinazione dell'assemblea ordinaria.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di

amministrazione, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

I soci sovventori o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori possono essere nominati Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori ed ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure a un Comitato esecutivo.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero il Consiglio di Controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o email), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha

votato chi presiede la seduta.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, la cessazione di tutti gli amministratori avrà effetto dalla ricostituzione dell'organo.

Art. 32 - Deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art. 33 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci salvo quanto riservato alla Assemblea dal presente statuto e dalla legge;
- g. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate e alle Assemblee degli organismi cui la cooperativa aderisce;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che siano per disposizione di legge o del presente statuto riservati alla assemblea generale. Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione al presidente;
- i. convocare l'assemblea dei soci;
- j. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

k. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle quote che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

l. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

m. deliberare in ordine a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;

n. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;

o. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo 5 del presente statuto;

p. deliberare circa la concessione di garanzie ed avalli di ammontare complessivo superiore ed euro cinquantamila (50.000);

q. deliberare di conferire procure, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

r. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

s. deliberare in ordine a tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 34 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale anche in giudizio. Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. —

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. —

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. —

Art. 35 – Organo di controllo

In tutti i casi previsti dalla legge e salvo quanto previsto al successivo articolo 36, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, o, in alternativa un sindaco unico. —

L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso. —

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. —

L'Assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo, o del revisore ovvero della società di revisione ai sensi del successivo

articolo 39, ne fisserà anche la retribuzione per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ad eventuali società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi di eventuali società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi di legge. In tal caso è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguenti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio ovvero delle determine del sindaco unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro dell'organo di controllo; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci ovvero il sindaco unico devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 36 - Revisore legale

In alternativa alla nomina di un collegio sindacale ovvero di un sindaco unico, la società può nominare un revisore o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. In tal caso al revisore, o alla società di revisione, competerà unicamente la revisione legale dei conti e il controllo sulla gestione competerà ai soci secondo legge.

Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

In caso di nomina di un collegio sindacale, ovvero di un sindaco unico, la società può nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione, al fine di demandare la revisione legale dei conti della società. Resta inteso che la nomina del revisore, o della società di revisione, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Art. 37 - Organismo di vigilanza e controllo

Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Amministrazione può nominare un organismo di Vigilanza e Controllo composto da uno o tre membri, avente l'obiettivo di vigilare sulla corretta adozione ed applicazione del Modello previsto dalla normativa medesima.

Nel caso di organo composto da tre membri, uno deve essere esperto in campo contabile, uno in ambito legale ed uno esperto delle dinamiche interne dell'azienda.

In particolare l'organismo di vigilanza e controllo deve:

- vigilare sull'effettività del Modello e controllare la sua applicazione
- verificare l'adeguatezza del Modello
- riceve ed analizza le segnalazioni pervenute dall'interno della cooperativa
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello
- aggiornare il Modello

L'Organismo di Vigilanza e controllo è un organismo dotato di autonomia di azione e di specifici poteri, soprattutto diretti al compimento di controlli in merito alle attività poste in essere dagli operatori della società, al fine di verificare il rispetto delle regole del Modello da parte di tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale (siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori). Al fine dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza e Controllo può accedere a tutta la documentazione aziendale e segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, eventuali violazioni del Modello, affinché vengano adottati, nei confronti dei soggetti responsabili di dette violazioni, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento anticipato

La cooperativa non può modificare la propria natura di società mutualistica; qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento volontario della Società nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;

- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 39 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, dai soci sovventori, dai quotisti, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto sociale.

Art. 41 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto sociale.

Art. 42 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata (nei limiti di legge), in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In originale firmati:

Gabriele CIBRARIO ROSSI

Ugo PRESBITERO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.Cuorgnè, lì 30 marzo 2023 Ugo Presbitero (sottoscrizione digitale)